TI_GERICHTE 14.2025.7 vom 24. Juni 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-06-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2025.7_d20190624

FR: TI_GERICHTE 14.2025.7 du 24 juin 2019

IT: TI_GERICHTE 14.2025.7 del 24 giugno 2019

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Sentenza italiana appellata senza successo. Produzione in prima sede della decisione di cassazione solo con la replica spontanea. Buona fede

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore ha dichiarato ammissibili secondo l'art. 229 CPC l'ordinanza del 19 ottobre 2023 della Corte suprema di cassazione di R_____ e la scrittura privata del 9 febbraio 2023 prodotti dall'istante solamente con la replica spontanea e ritenuto pertanto che l'ordinanza di sospensione del giudizio d'appello, di cui si avvaleva la convenuta con le osservazioni all'istanza, era ormai superata, sicché il rigetto poteva essere accordato stante l'esecutività del titolo e l'esigibilità della pretesa. Ricordato che secondo la giurisprudenza è irragionevole imporre a una parte d'immaginare e confutare preventivamente tutti i possibili argomenti avversarsi, il Pretore ha considerato che in concreto l'istante non poteva aspettarsi che la convenuta eccepisse la sospensione dell'esecutività della sentenza d'appello, già cessata con l'emanazione della decisione di cassazione, circostanza di cui le parti erano a perfetta conoscenza fin dall'avvio dell'esecuzione. Concludere il contrario contrav verrebbe al principio della buona fede. Il primo giudice si è poi ritenuto vincolato dalla sentenza di exequatur in Svizzera delle sentenze del Tribunale ordinario di C___ e della Corte d'appello di M___. Egli ha quindi concesso il rigetto definitivo dell'opposizione per le somme riconosciute dai tribunali italiani, dedotti gli acconti di € 171'696.42 e 414'560.16 pagati dalla convenuta.

E. 4

Nel reclamo RE afferma di non comprendere se il titolo di rigetto a fondamento dell'istanza sia costituito dai nuovi atti prodotti con la replica spontanea o da quelli annessi all'istanza di rigetto. Rileva che, secondo il ragionamento del Pretore, il titolo dovrebbe essere la sentenza di cassazione, che però non è menzionata né nel precetto esecutivo né nell'istanza di rigetto. Secondo lei i documenti prodotti con l'istanza non possono costituire un valido titolo di rigetto vista l'eccezione liberatoria da lei sollevata con le osservazioni all'istanza. Si duole anche della violazione del principio delle tre identità, poiché il Pretore ha considerato p er giudicare la fattispecie i documenti prodotti con la replica spontanea , che sono diversi rispetto a quelli indicati nel precetto esecutivo.

E. 4.1

È evidente per tutti, tranne a quanto pare per la reclamante, che il titolo di rigetto è la sentenza del Tribunale ordinario di C___, l'unica il cui dispositivo la condanna a pagare le somme poste in esecuz ione. L'istante non era tenuto a produrre le decisioni delle istanze superiori. Toccava infatti alla convenuta provare che l'esecutività della decisione già

esecutiva al momento della sua pronuncia (cfr. art. 282 CPCit.) era stata successivamente sospesa (sentenza della CEF 14.2020.125/128 del 23 marzo 2021 consid. 4.2.2; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l'opposition, 2 a ed. 2022, n. 74 ad art. 80 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3ª ed. 2021, n. 9 e 55 ad art. 80 LEF). Orbene, la reclamante non ha sicuramente dimostrato la sospensione dell'esecutività delle sentenze di primo e secondo grado producendo la decisione 18 gennaio 2023 della Corte d'appello di M_____ (doc. 2) sapendo che il ricorso per cassazione era stato poi respinto il 19 ottobre 2023 prima dell'emissione del precetto esecutivo, il 29 maggio 2024.

E. 4.2

La giurisprudenza e la dottrina subordinano il rigetto dell'opposizione all'identità tra la pretesa posta in esecuzione e il debito acc ertato o riconosciuto (DTF 150 III 209 consid. 1.2, 142 III 720 consid. 4.1; Abbet , op. cit., n. 105 ad art. 84; Staehelin , op. cit., n. 50c ad art. 84), non tra i documenti indicati sul precetto esecutivo e quelli prodotti nella procedura di rigetto. D'altronde, la legge non impone all'escutente di menzionare il titolo di rigetto nella domanda di esecuzione (né quindi la sua menzione nel precetto esecutivo), ma solo, per motivi d'identificazione della pretesa posta in esecuzione, il titolo o la causa del credito (art. 67 cpv. 1 n. 4 e 69 cpv. 2 n. 1 LEF; sentenza della CEF 14.2022.59 del 18 ottobre 2022 consid. 4.1 e i rinvii). La censura della reclamante è priva di pregio.

E. 5

La reclamante (n. 32-37) evidenzia poi che il Pretore ha ammesso i nova prodotti con la replica spontanea in violazione del diritto federale, poiché nuovi fatti e mezzi di prova non sono ammissibili qualora il giudice non ordini un doppio scambio di allegati, come lo ha stabilito in maniera chiara il Tribunale federale (DTF 146 III 237), specie se essi erano già noti prima dell'inoltro dell'istanza di rigetto. Fa inoltre valere che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore per atti concludenti, così facendo l'istante ha indebitamente migliorato le proprie allegazioni iniziali e contravvenuto al principio d'allegazione (art. 55 CPC), che impone alla parte che intende far valere dei nuovi mezzi di prova l'obbligo di motivarne la ricevibilità, rimproverando al Pretore di aver considerato che i presupposti dell'art. 229 CPC erano stati allegati "in modo succinto" , m entre l'istante non aveva minimamente fatto riferimento ai fatti nuovi né citato l'art. 229 CPC, ma si era limitato a produrre "sic et simpliciter" i documenti senza motivarne e dimostrarne la ricevibi-lit à. Contesta l'ammissibilità dei documenti acclusi alla replica spon tanea, poiché secondo lei la loro produzione non trovava la sua ragion di essere nel contenuto delle osservazioni all'istanza.

E. 5.1

La reclamante cita in modo superficiale e distorto la DTF 146 III 237 segg., che stabilisce in maniera chiara, già nel regesto, la possibilità, anche nella procedura sommaria, di addurre allegazioni e fatti nuovi dopo la fine della fase allegatoria alle c ondizioni dell'art. 229 cpv. 1 vCPC (v. anche DTF 150 III 209 consid . 3.3 e 3.4; sentenza della CEF 14.2024.181/182 dell'8 aprile 2025 consid. 4.2.1 e i rinvii). Da questo punto di vista la decisione impugnata resiste senz'altro alla critica.

E. 5.2

Il Pretore ha giustamente sottolineato come sarebbe irragionevole i mporre a una parte d'immaginare e confutare preventivamente tutti i possibili argomenti avversari (sentenza del Tribunale federale 5A_84/2021 del 17 febbraio 2022 consid. 3.2.1; nello stesso senso: 5D_90/2022 del 26 aprile 2023 consid. 4.1) e nella fattispecie ha considerato in modo

ineccepibile che non era ragionevolmente esigibile da CO addurre già con l'istanza i nova presen tati poi con la replica, poiché le parti erano ben consapevoli che l'ordinanza sospensiva emessa dalla Corte di appello di M_____ era stata superata in prima battuta dall'accordo del 9 febbraio 2023 (doc. O), ma soprattutto in seconda battuta dalla decisione 19 ottobre 2023 (doc. N) con cui la Corte suprema di cassazione di R_____ aveva respinto il ricorso per cassazione, di modo che l'istante poteva senz'altro concludere che l'esecutività dei noti giudizi (e pure l'esigibilità della pretesa) non erano più un tema di discussione. L'adduzione dei nova in questione si giustificava pertanto, giusta l'art. 229 cpv. 1 vCPC, per le inaspettate (e imprevedibili) allegazioni della convenuta nelle osservazioni all'istanza sotto il profilo della buona fede processuale. Su tali convincenti argomenti la reclamante non si esprime. Insufficientemente motivata, la sua censura si rivela inammissibile, se non temeraria, specie in seconda sede, in cui ripropone abusivamente un'eccezione processuale per ottenere che si tenga conto dell'allegazione della pretesa sospensione dell'esecutività del titolo di rigetto da lei esposta in palese malafede.

E. 5.3

Che l'istante non abbia citato l'art. 229 vCPC nella replica spontanea è senza pertinenza. Il giudice applica infatti il diritto d'ufficio (art. 57 CPC). Determinante è che CO ha rilevato il carattere "quantomeno temerario " dell'allegazione contenuta nelle osservazioni all'istanza, secondo cui la decisione della Corte d'appello non sarebbe esecutiva, alla luce dell'ordinanza 19 ottobre 2023 della Corte suprem a di cassazione di R_____, che la convenuta, pur consapevole della sua esistenza, non ha prodotto, obbligandolo di riflesso a farlo con la replica spontanea. I presupposti d'immediatezza – ricordato che l'istante non era tenuto a produrre l e decisioni di secondo e terzo grado (sopra consid. 4.1) – e di dilig enza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze poste all'art. 229 cpv. 1 e lett. b vCPC erano pertanto adempiuti, non potendosi ragionevolmente esigere dall'istante di aspettarsi che il c onvenuto sollevasse eccezioni in dispregio del principio della buona fede (art. 52 vCPC).

E. 5.4

Ad ogni modo CO ha spiegato il motivo per cui ha prod otto i nova con la replica spontanea e non si è limitato, come affermato dalla reclamante, a produrre "sic et simpliciter" i documenti senza motivarne e dimostrarne la ricevibilità. Il principio d'allegazione (art. 55 cpv. 1 CPC) non è quindi violato, dato che le parti possono avvalersi di fatti o mezzi di prova nuovi con allegati spontanei alle condizioni dell'art. 229 CPC (sopra consid. 5.1). La decisione del Pretore, che dispone di un certo margine d'apprezzamento nell'esame sommario dei fatti e del diritto (sentenze del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1 e della CEF 14.2023.48 dell'8 novembre 2023 consid 4.1) , è di conseguenza senz'altro condivisibile.

E. 5.5

Ciò posto, le ultime censure della reclamante (n. 38-40) cadono nel vuoto. CO non era tenuto a produrre la sentenza di cassazione già con l'istanza (sopra consid. 4.1) né ad allegare una decisione di sospensione i cui effetti erano nel frattempo cessati, e RE non poteva in buona fede allegare che l'esecutività della sentenza di primo grado era sospesa, mentre sapeva della reiezione del suo ricorso per cassazione prima dell'inoltro dell'esecuzione. Contrariamente a quanto ella afferma, la fattispecie è estremamente

semplice dal profilo dell’esecutività del titolo di rigetto. La sentenza impugnata va quindi confermata e il reclamo, al limite del temerario, respinto nella misura della sua ricevibilità.

E. 6

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

E. 7

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'164'772.96, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 3'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. RE rifonderà a CO fr. 13'000.– per ripetibili. 3. Notificazione a: – _____ . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La cancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.